



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di venerdì 16 Luglio 2021

CASI OPERATIVI

Questionario ricevuto ad agosto: scatta la preclusione se la documentazione non è consegnata?

di EVOLUTION

IVA

Aliquota Iva agevolata al 10% sempre da verificare in presenza di “beni significativi”

di Luca Caramaschi

ENTI NON COMMERCIALI

Cori, bande e filodrammatiche alla luce delle recenti novità normative – II° parte

di Guido Martinelli

ACCERTAMENTO

La perizia stragiudiziale inficia la legittimità dell'accertamento bancario

di Angelo Ginex

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

I vantaggi della tenuta e conservazione informatica del LUL

di TeamSystem

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Ciclabile della Valsugana

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

CASI OPERATIVI

Questionario ricevuto ad agosto: scatta la preclusione se la documentazione non è consegnata?

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Costituisce adeguata circostanza impeditiva all'operare della preclusione all'utilizzo della documentazione richiesta e non consegnata, il fatto che il questionario sia stato notificato ad agosto durante il periodo di ferie?

In materia di accertamento delle imposte, i verificatori fiscali esercitano i poteri contemplati dagli articoli 32 e 33 D.P.R. 600/1973, ai fini delle imposte dirette, e dagli articoli 51 e 52 D.P.R. 633/1972, ai fini dell'Iva, in osservanza di quanto prescritto dall'articolo 12 L. 212/2000 per la tutela dei diritti dei contribuenti.

Le disposizioni normative non appena indicate attribuiscono agli uffici finanziari penetranti poteri in ordine all'acquisizione di dati, elementi e notizie rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile, direttamente nei confronti dei contribuenti cui si riferisce il controllo ovvero nei confronti di terzi.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IVA

Aliquota Iva agevolata al 10% sempre da verificare in presenza di "beni significativi"

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, lettera b\), L. 488/1999](#), godono dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10% le prestazioni aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

L'agevolazione in oggetto è stata introdotta con decorrenza **1° gennaio 2000** ed è stata oggetto di ripetute proroghe, fino a quando l'[articolo 2, comma 11, L. 191/2009](#) (Finanziaria per l'anno 2010), modificando l'[articolo 1, comma 18, L. 244/2007](#) (Finanziaria per l'anno 2008), **ha reso permanente tale disposizione** a partire dal **1° gennaio 2012**.

Con la [circolare 15/E/2018](#) l'Agenzia ha precisato che *“la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire **contratto di appalto ovvero fornitura di beni** con posa in opera”* e che *“qualora nell'ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) **siano impiegati i beni costituenti una parte significativa** del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente all'aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione”*.

Qualora, invece, il valore del **bene significativo** dovesse superare tale limite, l'aliquota nella **misura del 10%** si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il **valore complessivo dell'intervento** di recupero e quello dei **beni significativi**.

Sul **valore residuo** del bene significativo trova applicazione l'**aliquota nella misura ordinaria** del 22%.

L'**elenco** dei cosiddetti beni significativi è tassativo ed è contenuto nel **D.M. 29.12.1999**.

Con la L. 205/2017 (Legge di Bilancio per l'anno 2018), in tema di interventi edili (limitatamente alla **manutenzione ordinaria e straordinaria**), il legislatore ha previsto, con una **norma di interpretazione autentica**, che *“la fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. [...]”*.

Tale distinta indicazione ha l'evidente finalità di consentire una puntuale verifica della **corretta applicazione dell'aliquota agevolata**: infatti, come osservato in precedenza, qualora il valore del bene significativo sia **superiore alla metà del corrispettivo** pattuito per l'intero intervento, l'aliquota ridotta del **10%** si applica solo al **corrispettivo della prestazione aumentato della differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore del bene significativo**.

Con la già richiamata [circolare 15/E/2018](#) l'Agenzia, confermando in buona parte le posizioni già espresse in passato con la [circolare 71/E/2000](#), ha ricordato la necessità – al fine di poter cogliere l'agevolazione dell'aliquota ridotta – di **indicare il prezzo del bene significativo** nella fattura, anche nel caso in cui il relativo costo risulti essere inferiore rispetto al valore del servizio, con la conseguenza che tutto l'intervento viene assoggetto **all'aliquota agevolata del 10%**.

Vediamo alcuni esempi.

Esempio

Un idraulico, nel contesto dei lavori di rifacimento dell'impianto del bagno, installa anche una nuova caldaia (**bene significativo** elencato nel D.M. 29.12.1999).

Il corrispettivo dell'intervento complessivo è pari a 1.000 e il prezzo della caldaia è pari a 600.

In tale caso l'aliquota agevolata risulta applicabile a 800, e cioè 400 come valore della prestazione e 400 quale parte del valore della caldaia che rientra nel limite del valore della prestazione stessa.

I restanti 200, quale parte del valore della caldaia che eccede il valore della prestazione, vanno invece assoggettati ad aliquota ordinaria del 22%.

Relativamente alle **verifiche che l'Amministrazione finanziaria deve compiere** in merito alla corretta applicazione dell'aliquota Iva ridotta sui predetti interventi di manutenzione, il citato documento di prassi ricorda che *“per verificare la corretta determinazione della base imponibile*

cui applicare l'aliquota agevolata, i dati richiesti dalla norma di interpretazione autentica devono essere puntualmente indicati nella fattura **anche qualora dal calcolo suddetto risulti che l'intero valore del bene significativo possa essere assoggettato ad Iva con applicazione dell'aliquota nella misura del 10 per cento** (vale a dire anche qualora il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell'intervento agevolato)."

Esempio

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, ipotizziamo che in relazione ad un intervento complessivo di 1.000 il prezzo del bene significativo sia pari a 450; poiché il valore del bene significativo non supera la metà del corrispettivo complessivo (quindi la parte inerente la prestazione risulta essere preponderante), il prestatore dovrà emettere una fattura di 1.100 (ossia 1.000 + Iva 100).

Un altro interessante chiarimento fornito dalla [circolare 15/E/2018](#) riguarda l'**ambito oggettivo** di applicazione della norma, ovvero per quali operazioni trova applicazione la predetta **disciplina agevolata**.

L'Agenzia, in particolare, ricorda che la nozione di **beni significativi** assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di **manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria** su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a **condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione**. Pertanto:

- i **beni forniti da un soggetto diverso** rispetto al prestatore o acquistati direttamente dal committente dei lavori nell'ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria, sono **soggetti ad Iva con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria**;
- i **beni finiti**, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (c.d. "interventi pesanti"), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti ad **Iva con applicazione dell'aliquota del 10% senza altre particolari condizioni**. Tali beni sono quindi agevolati **anche se acquistati direttamente dal committente** dei lavori e a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi.

Il problema delle parti "staccate" e il tema dell'autonomia funzionale

Un ultimo tema che si pone con riferimento all'impiego di **beni significativi** riguarda le cosiddette **parti "staccate"** dei predetti beni e che vengono **fornite unitamente** a questi nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di **manutenzione ordinaria o straordinaria**.

Ci si è chiesti se dette parti assumono rilevanza autonoma e scontano l'Iva come gli altri beni oppure, costituendo una componente del bene significativo, vanno assoggettate al medesimo trattamento fiscale.

Su questo tema la **norma di interpretazione autentica** contenuta nella **Legge di bilancio 2018** stabilisce che le **parti staccate dei beni significativi** non sono comprese nel valore del bene significativo solo se connotate da **autonomia funzionale** rispetto al manufatto principale.

Sono quindi da considerarsi **parti staccate autonome** rispetto agli infissi, ad esempio, le tapparelle, gli scuri o le veneziane, nonché le zanzariere, le inferriate e le grate di sicurezza.

L'Agenzia delle entrate ([circolare 15/E/2018](#)) sul punto chiarisce che se **l'intervento di manutenzione** agevolata ha per oggetto **l'installazione/sostituzione della sola componente staccata** di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata **non è necessario alcun apprezzamento in merito all'autonomia funzionale** di detta componente rispetto al **bene significativo**; in tal caso, infatti, l'intervento non ha ad oggetto l'installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata **e trova applicazione l'aliquota del 10%**.

Un esempio è rappresentato dalla sostituzione del bruciatore della caldaia già installata: anche se il bruciatore non ha **autonomia funzionale** rispetto alla caldaia, nell'intervento non viene fornito **alcun bene significativo** e la disciplina in esame **non può quindi trovare applicazione**.

ENTI NON COMMERCIALI

Cori, bande e filodrammatiche alla luce delle recenti novità normative – II° parte

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Proseguendo l'analisi avviata col [precedente contributo](#), v'è da dire che si ritiene non fortuito il riferimento al **termine “amatoriale”** nel disegno di legge del Senato n. 2123 (“*Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*”) con chiaro riferimento alle c.d. **attività sportive amatoriali** previste e disciplinate dall'[articolo 29 D.Lgs. 36/2021](#).

Si tratta, infatti, di enti senza scopo di lucro che si possono avvalere di prestazioni “amatoriali” da parte di soggetti specificatamente individuati, a carattere consociativo per le quali diventa possibile anche il riconoscimento di una forma di elargizione economica quale rimborso forfettario di spese, indennità di trasferta, premi o compensi a carattere occasionale, sul presupposto, quindi, che la causa del rapporto non sia quella di scambio tipica di un rapporto di lavoro ma il comune intento del raggiungimento delle finalità associative.

Del resto non possiamo non tenere conto dell'incipit dell'[articolo 67 Tuir](#), laddove sono considerati redditi diversi se “*non sono conseguiti nell'esercizio di arti o professioni ... né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente...*”.

Se questa fosse, come riteniamo, l'**interpretazione corretta** da dare all'agevolazione in esame alla luce anche di quanto previsto per le attività sportive dal citato D.Lgs. 36/2021, sia nello sport che per cori, bande e filodrammatiche, la conseguenza sarebbe, ai fini della disciplina del terzo settore, la creazione di una **situazione “non normata”**.

Ossia l'esistenza, per questi enti non tipizzati che volessero accedere al terzo settore, di una figura ibrida che non potrà essere ricompresa tra i volontari di cui all'[articolo 17 cts](#), per il carattere non gratuito della prestazione, ma neanche tra i lavoratori di cui al precedente articolo 16, per carenza del presupposto sinallagmatico della prestazione. Sono evidenti i conseguenti problemi sulla sussistenza o meno degli **obblighi assicurativi** previsti per i

volontari.

Tale caratteristica appare confermata anche dall'inciso **"prestazioni di natura non professionale"** che le deve caratterizzare ai fini della applicazione della norma in esame.

D'altro canto **la semplice lettura di due norme costituzionali, il primo comma dell'articolo 37 sulla tutela della maternità e il secondo comma dell'articolo 38 sulle tutele assicurative e previdenziali porta a sostenere che, almeno per quello che riguarda le fattispecie in esame, difficilmente queste possano fare riferimento ad una vera e propria prestazione lavorativa.**

Se la riforma del terzo settore deve essere ritenuta un lavoro *in progress*, forse **definire tale posizione sarebbe auspicabile** al fine di evitare possibili difformità interpretative tra le varie sedi regionali del Runts.

Va comunque precisato che, **a prescindere dai problemi di inquadramento**, non sussiste nessun impedimento per l'ente del terzo settore "banda o coro o filodrammatica" a corrispondere detti emolumenti.

Ma le difficoltà ad individuare sotto il profilo soggettivo quali siano i soggetti beneficiari della norma non terminano qui.

Infatti, si richiede che **tali enti debbano perseguire finalità dilettantistiche**.

Il significato da dare a questo termine, nell'ambito culturale, rimane oscuro.

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione in positivo di attività dilettantistica. Anche l'articolo 2 D.Lgs. 36/2021, più volte citato, determina il concetto di sport dilettantistico per differenza, ritenendo come tale quello non classificato come professionistico.

Probabilmente, per approssimazioni successive (lo sport dilettantistico è caratterizzato dal principio della assenza dello scopo di lucro) si potrà ritenere il termine dilettantistico come equivalente a quello di ente senza scopo di lucro.

Ma se così fosse dovrà essere definito un passaggio importante.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 149 Tuir e dal titolo X del codice del terzo settore, per la tipologia di attività svolta da cori, bande e filodrammatiche, il rischio che siano da ritenere enti "commerciali" appare alto.

In tal caso, ci si chiede, l'ente in esame potrà continuare a corrispondere gli importi concordati applicando le facilitazioni previste dal combinato disposto di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir e all'articolo 69, comma 2, Tuir?

La risposta, a mio avviso, non può che essere positiva.

Infatti, come confermato anche dalla **Corte di Cassazione** ([ordinanza n. 8182 del 27.04.2020](#)), vanno **distinte le caratteristiche dell'ente** da quella che è la **qualificazione delle attività poste in essere** in commerciali o non commerciali.

Pertanto, giusto l'insegnamento anche della riforma del terzo settore, l'eventuale ingresso nell'area **commerciale** può avere delle conseguenze sulla **disciplina fiscale applicabile** ma **non incide sulla natura soggettiva** e sui **diritti** che a questa sono connessi.

Rimane, infine, da identificare chi possano essere i **soggetti riceventi**, ossia quelli che possono rientrare nella categoria dei **direttori artistici o collaboratori tecnici**.

Se pochi dubbi possono esserci sui **“collaboratori tecnici”**, termine che dovrebbe racchiudere tutti coloro i quali **partecipano e rendono possibile la manifestazione artistica** (anche se non si comprende, onestamente, perché a loro è concessa e ai i coristi, bandisti o attori no), qualche dubbio ci potrebbe essere sul **direttore artistico**.

Sicuramente vi potrà rientrare il **regista dello spettacolo** o il **maestro del coro o della banda**; ma altrettanto sicuramente **non vi potrà rientrare l'eventuale prestazione didattica dal medesimo** posta in essere.

ACCERTAMENTO

La perizia stragiudiziale inficia la legittimità dell'accertamento bancario

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La presunzione semplice di cui agli [articoli 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/73 e 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/72](#), circa l'omessa sottrazione di ricavi conseguiti, correlata agli accertati prelevamenti e versamenti operati sul conto corrente bancario di un imprenditore, **deve ritenersi superata qualora tali voci siano state regolarmente contabilizzate e lo stesso contribuente, attraverso una perizia giurata, fornisca giustificazioni in ordine al transito e al conteggio in contabilità dei dati in questione.**

È questo l'interessante principio di diritto reso dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 20132** depositata ieri **15 luglio**.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla **notifica ad un imprenditore di due avvisi di accertamento** in materia di imposte dirette ed Iva **e di una cartella di pagamento** per la riscossione frazionata delle maggiori imposte dovute. L'Amministrazione finanziaria aveva basato tali accertamenti sulle movimentazioni bancarie del contribuente, ritenendo che non fossero giustificate fiscalmente. Tali atti venivano **impugnati dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale**, la quale accoglieva i ricorsi e procedeva alla riduzione degli importi su cui si basava la pretesa fiscale relativa agli avvisi di accertamento e alla riduzione di quanto dovuto in relazione alla pretesa contenuta nella cartella provvisoria di pagamento.

La Commissione regionale della Valle d'Aosta, su appello dell'Agenzia delle entrate, confermava la decisione dei giudici di prime cure, affermando che il contribuente, con il deposito della perizia giurata avesse dimostrato solo le ragioni fiscali sottese alle movimentazioni.

Pertanto, l'Ufficio proponeva **ricorso per Cassazione** deducendo **violazione e falsa applicazione di legge dell'articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/73 e dell'articolo 51, comma 2, n.2, D.P.R.**

633/72, in relazione all'[articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.](#) per avere, i giudici di appello, ritenuto assolto l'onere controprobatorio gravante sul contribuente circa la destinazione dei prelievi e dei versamenti operati dall'imprenditore sui conti correnti.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **infondata la suddetta dogianza**, rilevando la correttezza della ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.

Innanzitutto, i giudici di vertice hanno rammentato che, in via di principio, **l'Amministrazione finanziaria può rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari dallo stesso intrattenuti**, in ossequio all'[articolo 32, comma 1, n. 2 D.P.R. 600/73](#) (in materia di dichiarazione dei redditi) e all'[articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/72](#) (in materia di Iva).

Tuttavia, la Corte ha precisato che **taie presunzione semplice** circa l'omessa sottrazione di ricavi conseguiti, correlata agli accertati prelevamenti e versamenti operati sui conti correnti bancari, **deve ritenersi superata qualora tali voci siano state regolarmente contabilizzate e lo stesso contribuente, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito e al conteggio in contabilità dei dati in questione** (cfr., [Cass. sent. 08.07.2005, n. 14420](#)).

A nulla rileva quanto dedotto dall'Ufficio laddove fa riferimento alla "inerenza" della movimentazione finanziaria all'attività d'impresa, che non è affatto pertinente alla presunzione legale in questione e quindi al di fuori della res litigiosa, bensì ad un onere previsto dall'[articolo 109, comma 5, TUIR](#), riguardando le componenti negative del reddito di impresa e non quelle positive, come quella in questione (cfr., [Cass. ord. 18.04.2017, n. 9761](#)).

Infatti, in base a quanto previsto dall'[articolo 32, comma 1, n. 2 D.P.R. 600/73](#), **il giudice doveva solo accettare quali movimenti fossero relativi all'impresa e alla relativa contabilizzazione**, non potendo spingersi (in violazione del principio della domanda) ad accettare l'esistenza della dimostrazione del requisito dell'inerenza.

Nella fattispecie in esame, la Corte ha sottolineato che **«il giudice del merito, con accertamento esente da vizi logici, ha ritenuto, in base alla perizia stragiudiziale depositata, era stato in parte provato che i prelievi si riferissero al pagamento di fornitori e i versamenti provenissero sempre da attività di impresa»**.

Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dall'Amministrazione ricorrente, la circostanza che il giudice del merito abbia non considerato giustificato tutti i movimenti, nell'ambito dei principi contabili afferenti all'impresa, dimostra come **l'accertamento sia stato condotto con specificità ed analiticamente**.

Sulla base di tali argomentazioni, **la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso**.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

I vantaggi della tenuta e conservazione informatica del LUL

di TeamSystem



Dopo oltre dieci anni dall'introduzione della possibilità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro in modalità informatica, la digitalizzazione del LUL è **ormai un processo rodato e adottato da molti Professionisti (Consulenti del Lavoro) e Aziende (datori di lavoro)**, che permette di fruire di tutti i vantaggi correlati ad una gestione completamente digitale – dalla redazione fino all'eventuale esibizione – ed **elimina l'obbligo** di vidimazione e autorizzazione.

[SCOPRI DI PIÙ...](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Ciclabile della Valsugana

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

La **ciclabile della Valsugana** si trova in Trentino e grazie alla presenza del **fiume Brenta** ti regalerà paesaggi unici tra specchi d'acqua e paesini dell'entroterra.

È predisposta con 4 **piste ciclabili** **tre le più belle d'Europa** e collega il **Lago di Caldronazzo** con **Bassano del Grappa** mentre lungo le sponde del fiume Brenta collega le montagne con la Laguna di Venezia.

La ciclabile Valsugana è l'itinerario perfetto per tutta la famiglia: per la maggior parte pianeggiante e con pochi cambi direzionali e un dislivello di 252 metri. È lunga complessivamente 82 km e se pensi di non farcela pedalando potrai **noleggiare una bici elettrica**. Il tempo di percorrenza è di circa 6 ore e mezzo.

Puoi percorrere la Valsugana per poi decidere di rientrare in treno, ovviamente portando a bordo la tua bicicletta. Oppure, puoi pernottare in una delle strutture come: hotel, alberghi e camping presenti nella zona. Proprio perché questa ciclabile si trova nei pressi di diverse località è possibile fermarsi per un ristoro in uno dei **bicigrill** o ristoranti.

Per arrivare in Valsugana da Milano e Venezia in auto, puoi raggiungere **Caldonazzo** dalla A4 e poi la A22. Puoi arrivarci anche in treno, ma dovrà fare due cambi, uno a Verona P.ta Nuova e l'altro a Trento.

Hai deciso di avventurarti in questa suggestiva ciclabile? Eccoti alcuni suggerimenti e ti spiego brevemente il percorso da seguire.

Se stai pensando di **noleggiare un'ebike** è preferibile consultare il sito **Valsugana Rent Bike** in cui sono indicati i vari punti di noleggio. Inoltre, se vorrai percorrere l'intera ciclovia e rientrare in treno, informati bene sugli orari e prendi in considerazione che nei periodi con maggiore affluenza potresti dover aspettare il treno successivo.

La ciclopista solitamente è chiusa da metà novembre a metà aprile e credo che gli ultimi giorni di aprile siano un ottimo periodo per godertela, ovviamente se le condizioni meteorologiche lo permettono.

Durante il percorso della ciclabile della Valsugana incontrerai dei paesini ognuno con la loro storia e le loro caratteristiche. Per citarne qualcuno, ti ritroverai a toccare: **Castel Ivano, Calceranica, Marter di Roncegno, Levico Terme, Castelnuovo, Tezze**.

Si parte dal lago di Caldonazzo, ed in questo primo tratto le indicazioni sono poco chiare, quindi dovrà fare attenzione. Si continua fino ad arrivare al centro di **Borgo Valsugana**, il paese è ben fornito di servizi e dal punto informazioni.

Si prosegue fino a **Primolano** poi verso **Arsiè**. La ciclopista continua fino ad arrivare a **Cismon del Grappa**. Da qui e fino a Bassano del Grappa si percorrerà una strada secondaria. Si passerà per **Valstagna, Oliero, Campolongo** sul Brenta, **Campese**, Sant'Eusebio.

Un percorso su due ruote che racchiude la bellezza del verde e le caratteristiche dei piccoli centri.

Conoscevi già questa ciclabile? Se ti va fammelo sapere nei commenti.



MontagneTop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO